Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 17 maggio 1961 alle ore 12,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. G. Frederick Reinhardt il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

(2953)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 373.

Soppressione della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Moretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale n. 4943 del 6 maggio 1959, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Cavallermaggiore-Moretta;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Cavallermaggiore-Moretta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 374.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Asilo del Sacro Cuore », con sede in Pratovecchio (Arezzo).

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno l'O. P. « Asilo del Sacro Cuore », con sede in Pratovecchio (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 375.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel rione Poggiofranco del comune di Bari.

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 13 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 22 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel rione Poggiofranco del comune di Bari, e alla istituzione di un Ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa, e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 376.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo in Guinza nel comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), con la parrocchia di San Giovanni Battista in Montedale nello stesso Comune.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbania e Sant'Angelo in Vado in data 1° luglio 1960, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo in Guinza nel comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) con la parrocchia di San Giovanni Battista in Montedale nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 377.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Purificazione della B.M.V., in Cugliate Fabiasco (Como), con la parrocchia di San Giulio, nello stesso Comune.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 13 giugno 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Purificazione della B.M.V., in Cugliate Fabiasco (Como), con la parrocchia di San Giulio nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 378.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Girolamo Confessore e Dottore, in località Casetta Mattei presso la via Portuense del comune di Roma.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 9 marzo 1960, integrato con altro decreto del 10 marzo 1960 e con due dichiarazioni del 14 e 18 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Girolamo Confessore e Dottore, in località Casetta Mattei presso la via Portuense del comune di Roma, ed alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 379.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Martire, nel comune di San Remo (Imperia).

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 25 dicembre 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Martire, nel comune di San Remo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961.

Istituzione della Borsa-merci di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Vista la deliberazione n. 18/12 del 28 gennaio 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia propone di istituire la Borsa-merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' istituita la Borsa-merci di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1961
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 398.

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1961.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con la quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958, con il quale è stata ricostituita per il triennio 1958-1961 la predetta Commissione ed il dott. Luigi Bambini è stato nominato membro supplente di essa, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la lettera in data 21 marzo 1961, n. 4595 con la quale il predetto Ministero ha designato il direttore di divisione dott. Marcello Capriotti quale proprio rappresentante supplente in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Luigi Bambini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marcello Capriotti è nominato membro supplente della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Luigi Bambini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1961
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 264.

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1961.

Approvazione del piano tecnico n. A/51/1 presentato dalla Società Telefoni Italia Medio Orientale, concernente la sistemazione del settore telefonico di Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefoni Italia Medio Orientale in data 30 luglio 1960 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. A/51/1 relativo alla sistemazione del settore di Bologna con automatizzazione integrale delle aree ancora a servizio manuale o semiautomatico;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la nuova sistemazione del settore di Bologna con l'automatizzazione integrale delle aree ancora a servizio manuale o semiautomatico ed in particolare l'istituzione delle reti telefoniche urbane autonome nei comuni di Castelmaggiore, Calderara di Reno e Lavino di Sopra, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Bologna di cui fanno parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interese;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. A/51/1 presentato dalla Società Telefoni Italia Medio Orientale, concernente la sistemazione del settore di Bologna ed in particolare l'istituzione delle reti telefoniche urbane autonome nei comuni di Castelmaggiore, Calderara di Reno e Lavino di Sopra previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Bologna, di cui facevano parte, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il Ministro: SPALLINO

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada «dalla Strada statale n. 145 al quadrivio del Petraro», in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1960, n. 40871, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Napoli nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) è compresa al n. 21/D la strada che inizia dalla Statale n. 145 e termina al quadrivio del Petraro ove convergono le strade Baldascini e Traversa Petraro (km. 1+900);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la seguente strada: « dalla Strada statale n. 145 al quadrivio del Petraro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale delle arti sanitarie », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale delle arti sanitarie », che avrà luogo a Torino, dal 3 al 15 giugno 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2940)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », che avrà luogo ad Ancona, dal 24 giugno al 9 luglio 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra della moda stile-costume », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra della moda stile-costume », che avrà luogo a Torino, dal 1° giugno al 30 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione marittima, aerea e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.

L'8 maggio 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 dicembre 1960, n. 1588, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1961, è stato effettuato a Berna lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione marittima, aerea e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.

Conformemente al disposto dell'art. 4, alinea 2 della Convenzione, quest'ultima è entrata in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica con effetto retroattivo al 1° ottobre 1952.

(3000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa è vacante la cattedra di « Biologia generale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3004)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5389 in data 15 maggio 1961, il dott. Marcello D'Amico è stato confermato nella carica di commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, fino al 20 agosto 1961.

(2913)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 2041, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune, e come risulta dall'estratto catastale rilasciato il 1° febbraio 1958, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, ai fogli 143, mappali 644 (Ha. 1.84.70); 645 (Ha. 0.11.20); 646 (Ha. 0.09.80); 647 (Ha. 0.01.30); 648 (Ha. 0.04.10); 649 (Ha. 0.08.60); al foglio 144, mappali 72 (Ha. 0.15.90); 73 (Ha. 0.23.90); 74 (Ha. 0.04.55); al foglio 156, mappali 357 (Ha. 0.03.70); 358 (Ha. 0.17.25), di complessivi Ha. 2.85.00, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2944)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tre zone di terreni site lungo il torrente Musone, nei comuni di Fonte, Riese e Asolo (Treviso).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 2081, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tre zone di terreni lungo il torrente Musone, segnate nel catasto del comune di Asolo (Treviso), alla sezione *C*, foglio XI, mappale 152½ ora 266, del catasto del comune di Fonte (Treviso), alla sezione unica, foglio XIII, mappale 124½ ora 156; nel catasto del comune di Riese (Treviso), alla sezione *A*, foglio II, mappale 24½, dell'estensione complessiva di Ha. 0.38.80; come indicato nelle planimetrie rilasciate il 26 aprile 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2943)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Prato Carnico (Udine).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno segnato nel catasto del comune di Prato Carnico (Udine) al foglio 32, mappali 1, 2, 3 di mq. 987, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 novembre 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2895)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione e variante al piano regolatore generale di Milano per il tronco di asse attrezzato dall'ingresso delle autostrade al piazzale del Cimitero monumentale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1961, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 304, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione e variante al piano regolatore generale di Milano per il tronco di asse attrezzato dallo ingresso delle autostrade al piazzale del Cimitero monumentale.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2914)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano, di un appezzamento di terreno sito nel comune di Susegana.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1961, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 94, la Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di ha. 0.39.85 contraddistinto nel catasto del comune di Susegana dal mappale n. 39 foglio XII - Sez. C.

(2921)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, n. 46527/14992, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Orsi Donato, nato a San Severo l'11 agosto 1899, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 2.340 riportata in catasto alla particella n. 81/*a f* del foglio di mappa n. 43 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 365.

(2922)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Scerni

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, n. 3016/1593, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Anna, nata in Scerni il 3 febbraio 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1.840 riportate in catasto alle particelle numeri 254 parte, 278/l, 250/1/35 del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni ed alle particelle numeri 250/1/26 e 2/u del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 893, 894 e 927.

(2923)

Sclassificazione e passaggio al Demanio comunale di Guardiaregia - Ramo strade di suolo tratturale in comune di Guardiaregia.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1961, n. 43196/13335, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per il passaggio al Demanio comunale di Guardiaregia - Ramo stradale - delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Guardiaregia, estese complessivamente mq. 2.550 riportate in catasto alle particelle numeri 153/b e 154/b del foglio di mappa n. 3 del comune di Guardiaregia nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 153/b e 154/b.

(2924)

Approvazione di una modifica allo statuto del Consorzio della grande bonificazione renana - Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10452 in data 15 maggio 1961, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la modifica dell'art. 11 del vigente statuto del Consorzio della grande bonificazione renana - Bologna - deliberata dal Consiglio dei delegati del Consorzio in data 10 febbraio 1961.

(2926)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Cantina Sociale Cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 maggio 1961, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Cantina Sociale Cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 18 aprile 1950 per atto del notaio dott. Aurelio Cinque, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Natale Calissano.

(2899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 23 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,62
$ Can.	628,02	628,25	628 —	628,25	627,90	628,19	628,375	728,10	628,12	628,35
Fr. Sv.	143,35	143,31	143,305	143,32	143,30	143,29	143,31	143,35	143,32	143,32
Kr. D.	89,54	89,55	89,53	89,545	89,55	89,55	89,555	89,60	89,55	89,55
Kr. N.	86,65	86,61	86,63	86,64	86,65	86,65	86,63	86,65	86,65	86,65
Kr. Sv.	120,30	120,35	120,36	120,38	120,30	120,34	120,365	120,35	120,36	120,33
Fol.	172,73	172,73	172,75	172,72	172,65	172,78	172,735	172,75	172,80	172,75
Fr. B.	12,43	12,42	12,42	12,4225	12,4225	12,42	12,42375	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,67	126,66	126,60	126,67	126,6575	126,65	126,67	126,65
Lst	1733,13	1733 —	1733,125	1733,025	1733,10	1733,37	1733,10	1733,20	1733,25	1733 —
Dm. occ.	156,32	156,30	156,32	156,32	156,25	156,31	156,30	156,30	156,32	156,30
Scell. Austr.	23,82	23,81	23,80	23,81375	23,80	23,81	23,81175	23,80	23,81	23,815
Escudo Port.	21,64	21,62	21,64	21,6225	21,70	21,64	21,63	21,64	21,64	21,64

Media dei titoli del 23 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,525
Id. 3,50 % 1902	79,40
Id. 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % 1936	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,312
1 Franco svizzero	143,315
1 Corona danese	89,55
1 Corona norvegese	86,635
1 Corona svedese	120,372
1 Fiorino olandese	172,727
1 Franco belga	12,423
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1733,062
1 Marco germanico	156,31
1 Scellino austriaco	23,812
1 Escudo Port.	21,626

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1960 AL 30 APRILE 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.801.030		2.336.201	
effettive — residui	303.858		647.461	
Totale		3.104.888		2.983.662
per movimento di capitali — competenza	194.018		268.152	
per movimento di capitali — residui	14.618		18.560	
Totale		208.636		286.712
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.040.474		2.931.349	
Conti correnti	9.975.725		9.991.121	
Incassi da regolare	1.612.601		1.570.234	
Altre gestioni	4.334.981		4.031.990	
Totale		18.963.781		18.524.694
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.929		1.652	
Pagamenti da regolare	174.733		205.747	
Altri crediti	8.548.863		9.003.470	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	600		701	
Totale		8.726.125		9.211.570
Totale generale incassi e pagamenti		31.010.302		31.006.638
Fondo di cassa al 30 aprile 1961		—		3.664
Totale a pareggio		31.010.302		31.010.302

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 APRILE 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.664	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	5		
Pagamenti da regolare	185.475		
Altri crediti	1.187.408		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	231		
Totale crediti		1.373.119	
In complesso			1.376.783
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.582.859		
Conti correnti	528.070		
Incassi da regolare	98.927		
Altre gestioni	498.710		
Totale debiti			4.708.566
Situazione del Tesoro (passività)			3.331.783
Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1961 L. 88.098 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI — *Il direttore generale del Tesoro*: DI CRISTINA

(2981)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1961

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	15.171.437.978 —
Portafoglio su piazze italiane	»	419.978.799.504 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	141.738.040 —
Anticipazioni	»	114.063.032.587 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	360.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.288.610.404 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.175.140.162.152 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	73.014.640.707 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	127.346.018.764 —
Partite varie	»	2.137.588.592 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64.151.106.022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	8.060.213.210 —
	L.	3.548.153.347.961 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.149.871.127.771 —
	L.	7.698.024.475.732 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.	7.698.045.646.671 —

PASSIVO

PASSIVO			
Circolazione	L.		2.244.551.673.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.326.563.275 —
Depositi in conto corrente liberi	»		80.774.040.913 —
Conti correnti vincolati	»		706.823.909.724 —
Creditori diversi	»		170.905.029.385 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		296.106.485.397 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		18.008.328.929 —
Rendite del corrente esercizio	»		8.204.464.703 —
	L.		3.542.700.495.826 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.282.667.652 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.870.184.483 —	5.452.852.135 —
	L.		3.548.153.347.961 —
Depositanti	»		4.149.871.127.771 —
	L.		7.698.024.475.732 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.		7.698.045.646.671 —

(2930) *Il Governatore:* CARLI — p. *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a trentuno posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e trentuno posti di ufficiale giudiziario.

Due posti sono riservati a candidati che, conseguita l'idoneità nelle prove obbligatorie superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore ad 8 anni possono partecipare al concorso anche se siano in possesso soltanto del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Le donne non sono ammesse al concorso.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni 15 da quello in cui avranno comunicazione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ha la sua residenza l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici o razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che

siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio rilasciate ed autenticate dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produranno un attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli aiutanti ufficiali giudiziari, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere a) e b) del n. 9 dovranno essere rilasciate in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 6.

Prove di esame obbligatorie.

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura penale e di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, verterà anche sulle seguenti:

a) nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile;

b) su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

L'epoca delle prove scritte sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca.

La prova di esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento d'identificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario personale, se il candidato sia dipendente di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale).

Art. 9.

Documenti di rito.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio 3° dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A* ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art. 8, n. 9, lettera *a* se non l'abbiano già prodotta.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Roma, addì 10 marzo 1961

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Registro n. 26, foglio n. 226. — Bovio

Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da L. 200, da presentarsi o far pervenire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di .) in via . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trentuno posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1961.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

A) è nato a . il giorno l'anno . . . e che avendo superato gli anni 30 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1): . . . . .,

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (2);

D) ha riportato (3)

E) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso .

F) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: (4)

G) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5)

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Roma,

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di tedesco devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticità da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, se dipendente statale.

(2845)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma;

Vista la lettera in data 18 marzo 1961, con la quale il prof. Romagnoli Emilio, libero docente presso l'Università di Roma, componente effettivo della Commissione, ha rassegnato, per motivi di incompatibilità, le dimissioni;

Decreta:

Il prof. Barillari Domenico dell'Università degli studi di Cagliari, residente a Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma, in sostituzione del prof. Romagnoli Emilio.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1961
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 230. — Bovio

(2974)

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova;

Letta la nota 6 aprile 1961, n. 964, del presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che l'avv. Jona Salvatore, componente effettivo della Commissione, ha chiesto di essere sostituito e si propone, su designazione del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'avv. Vaccarezza Giacomo, attualmente componente supplente ed in sostituzione di quest'ultimo l'avv. Bosio Marcello, iscritto nell'albo di Genova dal 28 marzo 1938;

Decreta:

L'avv. Vaccarezza Giacomo è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova, in sostituzione dell'avv. Jona Salvatore.

L'avv. Bosio Marcello, del Foro di Genova, è nominato componente supplente della stessa Commissione, in sostituzione dell'avv. Vaccarezza Giacomo.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1961
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 231. — BOVIO

(2976)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli;

Letta la nota 13 aprile 1961, n. 1460 del presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che il prof. Alessandro Graziani, componente effettivo della Commissione, ha chiesto di essere esonerato, e si propone, in sostituzione, il prof. Renato Saviano, libero docente di Diritto canonico presso la locale Università;

Decreta:

Il prof. Renato Saviano, libero docente di Diritto canonico ed incaricato dell'insegnamento di Diritto comune presso la Università di Napoli, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli, in sostituzione del prof. Alessandro Graziani.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1961
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 232. BOVIO

(2975)

Rettifica del decreto ministeriale 17 febbraio 1961, nella parte riguardante la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano;

Lette le note dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 20 marzo 1961 e della Corte di appello di Milano n. 1101/61 del 13 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale 17 febbraio 1961, nella parte riguardante i componenti la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano;

Decreta:

Il prof. Schlesinger Piero, straordinario di istituzioni di Diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

Il prof. Giuliano Mario, ordinario di Diritto internazionale privato e processuale presso l'Università degli studi di Milano è nominato componente supplente della stessa Commissione.

Roma, addì 27 aprile 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 46. — BOVIO

(2977)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 47 del regolamento 14 marzo 1935, n. 281, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto n. 208, in data 30 marzo 1960, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959;

Viste le designazioni dei Comuni interessati e dell'Associazione provinciale veterinari della provincia di Sassari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Virdis dott. Francesco, veterinario provinciale;
Carta prof. Arturo, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Pegreffi prof. Giuseppe, docente di igiene, malattie infettive e polizia sanitaria veterinaria;
Costantino dott. Carmelo, veterinario condotto.

Segretario:
Manlio Sassu dott. Alberto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Sassari.

Sassari, addì 15 maggio 1961

Il veterinario provinciale: VIRDIS

(2945)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20/San., in data 5 gennaio 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di sette condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena, al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 580/San., in data 14 febbraio 1961, con il quale è stata apportata modifica al precedente provvedimento;

Visto il proprio successivo decreto n. 1558/San., in data 6 aprile 1961, con il quale si è proceduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

N.	Nome	Punti
1.	Mucciarelli Dina	punti 60,456
2.	Soci Antonia	» 59,645
3.	Manzoni Maria Luisa	» 59,518
4.	Grigoletto Anna	» 57,881
5.	Lenzi Libera	» 57,756
6.	Tinti Emilia	» 57,531
7.	Ferrari Zora	» 57,390
8.	Zacchi Elisa	» 57,270
9.	Paci Iolanda	» 57,237
10.	Piretti Iolanda	» 57,149
11.	Monari Luciana	» 56,946
12.	Mosella Giovanna	» 56,546
13.	Fontanini Igea	» 55,893
14.	Pelloni Veglia	» 55,716
15.	Cavazzuti Anna	» 55,038
16.	Passini Nella, coniugata	» 54,551
17.	Zagarolo Armida	» 54,551
18.	Tommasini Rina	» 54,531
19.	Tattanelli Graziella	» 53,812
20.	Salsi Enrichetta	» 53,571
21.	Cuoghi Irma	» 53,500
22.	Zelotti Carla	» 53,375
23.	Patelli Oriele	» 53,228
24.	Bertazzoni Adriana	» 52,593
25.	De Padova Olga	» 52,582
26.	Tavoloni Vincenza	» 52,581
27.	Maggi Romana	» 52,363
28.	Ferrari Velia	» 51,807
29.	Torelli Leonilde	» 51,312
30.	Giannasi Domenica	» 51,156
31.	Gualdi Lucia	» 51,031
32.	Turra Paolina	» 50,931
33.	Cerasa Valeria	» 50,827
34.	Carpanè Maria Teresa	» 49,931
35.	Serra Anna Ester	» 49,833
36.	Bernagozzi Liliana	» 49,571
37.	Buldrini Candida	» 49,375
38.	Stampini Romana	» 49,258
39.	Pianazzi Antonietta	» 49,000
40.	Vescovi Erminia	» 48,946
41.	Mosconi Marina	» 48,843
42.	Borelli Dina	» 48,676
43.	Mossini Albertina	» 48,051
44.	Bartolini Caterina	» 48,031
45.	Mortoni Zelinda	» 48,000
46.	Righi Rosanna	» 47,926
47.	Caprara Ameride	» 47,906
48.	Senzacqua Sperandia	» 47,877
49.	Tasini Evelina	» 47,687
50.	Vecchi Gina	» 47,187
51.	Pongan Francesca	» 46,875
52.	Pizzinato Ivana Maria	» 46,645
53.	Lusetti Maria Chiara	» 46,575
54.	Ballardini Bruna	» 46,536
55.	Ghini Francesca	» 46,437
56.	Oddone Adriana	» 46,312
57.	Zanni Marta	» 46,114
58.	Ferranti Velia	» 46,000
59.	Bolognesi Anna	» 45,964
60.	Giordani Bruna	» 45,890
61.	Lanari Evelina	» 45,790
62.	Cantadori Liliana	» 45,708
63.	Ranucci Nerina	» 45,573
64.	Pelizza Elda	» 45,093
65.	Berti Nadia	» 45,088
66.	Vassura Linda	» 44,937
67.	Fuochi Iole	» 44,786
68.	Finelli Carmen	» 44,645
69.	Floccari Santa	» 44,321
70.	Carniani Carla	» 44,300
71.	Ferraresi Lucia	» 44,156
72.	Sirri Benita	» 44,062
73.	Mattiuzzo Evelina	» 44,000
74.	Bonezzi Vulmera	» 43,937
75.	Benerecetti Maria	» 43,875
76.	Leonesi Anita	» 43,863
77.	Bigi Leda	» 43,830
78.	Foglietta Maria	» 43,750
79.	Oliveti Iolanda	punti 43,520
80.	Borghi Clelia	» 43,227
81.	Maffezzoni Santina	» 43,156
82.	Menghini Natalina	» 43,082
83.	Furgeri Sara	» 42,909
84.	Brunazzi Anna	» 42,895
85.	Dania Carla	» 42,562
86.	Mantovani Maria Rita, coniugata	» 42,437
87.	Biserni Maria	» 42,437
88.	Melli Santa	» 42,343
89.	Balestri Maria Teresa	» 42,166
90.	Aureli Pacifica	» 42,000
91.	Minghelli Adriana	» 41,531
92.	Ballarini Edda	» 41,182
93.	Bovolenta Luciana	» 40,635
94.	Gualandi Francesca	» 40,301
95.	Restelli Marina	» 40,217
96.	Verdenelli Maria	» 40,186
97.	Magliacani Miria, figlia invalida civile di guerra	» 40,000
98.	Cecchetelli Mirella	» 40,000
99.	Morelli Gina	» 39,812
100.	Ruffini Giacomina	» 39,093
101.	Marchesi Giuseppina	» 39,037
102.	Paganelli Ester	» 38,895
103.	Bertozzi Giovanna	» 38,000
104.	Baisi Nella	» 36,269
105.	Benassi Pellegrina	» 35,145

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 8 maggio 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Viste le preferenze indicate nelle domande delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Mucciarelli Dina: Montese;
2) Soci Antonia: Prignano
3) Manzoni Maria Luisa: Sestola;
4) Grigoletto Irma: Savignano;
5) Lenzi Libera: Camposanto;
6) Tinti Emilia: Riolunato.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 8 maggio 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(2950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica del comune di Magliano Vetere è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. La Gorga Nicola;

A parziale modifica del decreto n. 26431 del 17 novembre 1960;

Decreta:

Il dott. La Gorga Nicola è assegnato alla condotta del comune di Magliano Vetere in sostituzione del dott. Giurazza Giacomo che vi era stato assegnato con decreto n. 78229 del 24 marzo 1961.

Salerno, addì 15 maggio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(2949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 788 San. datato 10 febbraio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto di pari numero e data del precedente con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del predetto concorso,

Visto il successivo decreto n. 1505 del 21 marzo 1961, concernente la modifica dell'assegnazione delle sedi in conseguenza di rinunzie espresse da parte dei candidati;

Considerato che il dott. Alfio Mangano, vincitore della condotta medica del comune di Castel di Iudica, ha rinunciato espressamente alla predetta condotta;

Considerato che anche il dott. Damiano Cono, che segue nella graduatoria, ha rinunciato alla medesima condotta medica;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione della condotta medica di Castel di Iudica seguendo l'ordine della graduatoria contenuta nel decreto n. 788 San, del 10 febbraio 1961 e tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti in graduatoria;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Castel di Iudica è assegnata al dott. Filippo Finocchiaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e del Comune interessato.

Catania, addì 6 maggio 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(2948)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti numeri 191 e 192 del 24 gennaio 1961, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai sanitari vincitori del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1959;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Ettore Modonesi, comunicata dal sindaco di La Spezia, con nota numero 2124 237 del 5 maggio 1961, si è resa disponibile la condotta medica: 9º reparto, del comune di La Spezia;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione della predetta condotta al sanitario che segue in graduatoria il candidato rinunciatario;

Vista la graduatoria;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vittorio Palta, secondo classificato nel concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica: 9º Reparto del comune di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di La Spezia.

La Spezia, addì 10 maggio 1961

Il medico provinciale: SALVADORI

(2985)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.